



Collegio Sindacale

Collegio sindacale - Assenza delle funzioni di revisione legale - Riflessi sui controlli e sulle responsabilità

Il Tribunale di Torino, nella sentenza 27.1.2015 n. 1801, ha precisato che:

- al fine di valutare la responsabilità del collegio sindacale, occorre debitamente considerare se allo stesso sia o meno attribuita anche la revisione legale;
- la "vigilanza" contabile dei sindaci privi della revisione legale è "ampia", "poco dettagliata", "residuale" e "filtrata" dall'azione di coloro che della revisione legale vera e propria sono investiti, con tutti gli strumenti, le competenze e gli oneri connessi;
- ad ogni modo, il collegio sindacale (non investito della revisione legale) non può considerarsi libero da qualsivoglia responsabilità in ordine alla veridicità e regolarità del bilancio;
- tale responsabilità è senz'altro ipotizzabile per i fatti gestionali la cui esposizione sia stata omessa (ancorché effettivamente avvenuti), e per fatti esposti in bilancio ma mai avvenuti.

art. 149 DLgs 24.2.1998 n. 58; art. 2403 c.c.; art. 2407 c.c.; Trib. Torino 27.1.2015 n. 1801; Il Quotidiano del Commercialista del 3.3.2015 - "Le valutazioni false possono sfuggire al sindaco non revisore" – Meoli; Società Contr. Bil. Revisione n. 1/2015 - "La responsabilità civile del sindaco ineleggibile" – Cavalli; Quaderno n. 118/2014, p. 717-762 - 'Collegio sindacale e sindaco unico' - Maurizio Meoli; Il Quotidiano del Commercialista del 14.6.2014 - "I bonifici infragruppo obbligano i sindaci ad attivare i controlli" - Meoli

Principi contabili nazionali

OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali –

Procedura semplificata per le PMI - L'approccio semplificato previsto dal nuovo OIC 9 ha introdotto il concetto di capacità di ammortamento in sostituzione del valore d'uso. Sulla base di tale metodo, il valore recuperabile da confrontare con il valore netto contabile è pari al maggior valore tra il valore equo e il valore derivante dall'utilizzo determinato attraverso la capacità di ammortamento. Secondo il principio contabile l'impresa dispone di una sufficiente capacità di copertura degli ammortamenti quando i margini economici sono uguali o superiori al valore degli ammortamenti del periodo preso a riferimento.

La Fondazione nazionale dei commercialisti ha predisposto una circolare che affronta le problematiche tecniche e operative che derivano dal nuovo principio contabile OIC 9.

Circolare Fondazione Nazionale dei Commercialisti 15.3.2015; Documento OIC n. 9/2014; Il Sole - 24 Ore del 18.3.2015, p. 40 - "Svalutazione semplificata per le pmi" - Roscini Vitali; Il Sole - 24 Ore del 2.3.2015, p. 25 - "Immobilizzazioni: impairment neutro per Ires e Irap" – Leone; I nuovi OIC n. 3/2015 del 17.2.2015, p. 109-142 - "L'OIC 9: svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali" - Fabrizio Bava - Alain Devalle



OIC 12 - Proventi e oneri straordinari - Chiusura di una verifica fiscale o utilizzo di strumenti deflativi del contenzioso

Gli oneri derivanti dalla chiusura di una verifica fiscale o dall'utilizzo di strumenti deflativi del contenzioso (anche in pre-contenzioso), con pagamento a titolo definitivo delle imposte, sanzioni e interessi, devono essere rilevati nella voce "E.21 - Oneri straordinari" del Conto economico.

Documento OIC n. 12/2014; Documento OIC n. 25/2014; Il Sole - 24 Ore del 24.3.2015, p. 45 - "Costi della lite fiscale in E21" - Vernassa

OIC 13 - Contributi in conto esercizio relativi all'acquisto di rimanenze - Oneri finanziari -

Secondo il nuovo documento OIC 13, ai fini della valutazione delle rimanenze, i contributi in conto esercizio acquisiti a titolo definitivo sono portati in deduzione al costo di acquisto dei materiali. In questo modo, la valutazione delle rimanenze permette di sospendere i costi effettivamente sostenuti, ossia al netto dei contributi ricevuti.

Documento OIC n. 13/2014; Il Quotidiano del Commercialista del 24.3.2015 - "I contributi in conto esercizio riducono le rimanenze di magazzino" - Bava - Devalle; Quaderno n. 121/2015, p. 25-56 - 'Le novità del bilancio 2014' - Silvia Latorraca

OIC 15 - Cessione dei crediti

Per effetto del nuovo OIC 15, a seguito di un'operazione di cessione, la cancellazione del credito da bilancio, per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, è consentita soltanto in presenza del trasferimento integrale del rischio di insolvenza del debitore.

art. 101 DPR 22.12.1986 n. 917; Documento OIC n. 15/2014; Il Sole - 24 Ore del 2.3.2015, p. 25 - "La cessione di crediti si allinea al nuovo Tuir" - Del Sordo

OIC 16 - Finanziamento per la fabbricazione delle immobilizzazioni materiali - Capitalizzazione degli oneri finanziari

Il nuovo OIC 16 illustra in modo analitico, attraverso un'esemplificazione numerica, le modalità operative per determinare l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili.

Nello specifico, il documento individua tra i finanziamenti da considerare per la capitalizzazione degli oneri:

- i finanziamenti specificamente contratti per la costruzione (finanziamenti di scopo);
- i finanziamenti generici nella misura in cui si renda necessario utilizzarli e nei limiti in cui trova capienza nell'ammontare del costo di costruzione.

Documento OIC n. 16/2014; Il Quotidiano del Commercialista del 2.3.2015 - "Per la capitalizzazione degli oneri, finanziamenti generici da considerare" - Bava - Devalle;

OIC 16 - Impianti fotovoltaici - Trattamento contabile

In relazione agli impianti parzialmente o totalmente integrati su unità immobiliari censite al Catasto, di dimensioni e potenza tali da determinarne la variazione della rendita catastale



(che, quindi, ai fini fiscali, sono considerati beni immobili), sono prospettabili due impostazioni contabili.

La prima soluzione consiste nell'ammortizzare l'impianto fotovoltaico unitamente al bene principale, sulla base dell'aliquota di ammortamento per esso prevista.

In questo caso, i relativi costi sono ammortizzati, ai fini delle imposte dirette, seguendo la procedura di ammortamento del bene di cui sono diventate parte integrante e l'aliquota di ammortamento applicabile è quella dell'immobile cui l'impianto risulta integrato.

La seconda soluzione consiste nel sottoporre l'impianto fotovoltaico ad ammortamento in modo autonomo, in funzione della vita utile propria, in applicazione del c.d. component approach.

In questo caso, potrebbero verificarsi disallineamenti tra la quota di ammortamento imputata a Conto economico (determinata in funzione della vita utile dell'impianto) e la quota di ammortamento fiscalmente deducibile (determinata applicando l'aliquota del 4%).

Documento OIC n. 16/2014; Circolare Agenzia Entrate 19.12.2013 n. 36; Italia Oggi del 13.3.2015, p. 26 - "Fotovoltaico ammortizzato a sé" - Scheda n. 1091.01 in Agg. 7/2014 - Latorraca

OIC 23 - Perdite probabili per il completamento della commessa

In base al principio della prudenza, qualora, per il completamento di una commessa, l'impresa preveda di sostenere una perdita, tale perdita deve essere riconosciuta, nella sua interezza e indipendentemente dal criterio di valutazione adottato, nell'esercizio in cui essa viene prevista sulla base di una obiettiva e ragionevole valutazione delle circostanze di fatto esistenti.

Secondo il nuovo OIC 23, le perdite probabili su commesse devono essere portate a decremento dei lavori in corso su ordinazione, mentre non è più consentito lo stanziamento di un apposito fondo per rischi ed oneri, con l'eccezione del caso in cui la perdita probabile abbia annullato interamente il valore del magazzino.

Documento OIC n. 23/2014; Il Quotidiano del Commercialista del 17.3.2015 - "Iscrizione immediata delle perdite probabili sulle commesse" - Bava – Devalle; Il Quotidiano del Commercialista del 16.3.2015 - "Stato avanzamento obbligatorio per le commesse ultrannuali" - Bava – Devalle; Il Quotidiano del Commercialista del 7.10.2014 - "Per le commesse percentuale di completamento ad ampio raggio"

OIC 26 - Operazioni, attività e passività in valuta estera - Riserva non distribuibile a fronte di utile netto su cambi

La gestione della riserva da utili su cambi da valutazione, non distribuibile ex art. 2426 c.c., è oggetto di analisi da parte del documento OIC 26. In particolare:

- se l'utile su cambio è inferiore all'utile di esercizio (ad esempio perché la riserva legale è stata già interamente utilizzata), quest'ultimo va vincolato per l'ammontare dell'utile su cambio, mentre è liberamente distribuibile per l'eccedenza;
- se l'utile su cambio è superiore all'utile di esercizio, l'intero utile d'esercizio va allocato ad una riserva non distribuibile, poiché si considera formato interamente da proventi non effettivamente realizzati, bensì derivanti da meri processi valutativi.



Documento OIC n. 26/2014; Il Sole - 24 Ore del 16.3.2015, p. 29 - "Poste in valuta, il dilemma dell'utile" - Meneghetti - Pisoni; Il Sole - 24 Ore del 16.3.2015, p. 29 - "Una «riserva» decisiva per l'Ace" - Meneghetti - Pisoni; Quaderno n. 119/2014, p. 25-58 - 'Agevolazioni fiscali alle imprese' - Gianluca Odetto; Il Quotidiano del Commercialista del 29.4.2013 - "Accantonamenti a riserva al test dell'ACE" - Odetto

Revisione legale

Principi contabili applicabili ai bilanci chiusi a partire dal 31.12.2014- Effetti sull'attività dei sindaci e dei revisori

L'entrata in vigore dei nuovi OIC ha impatti anche sulle attività dei sindaci e dei revisori. Il revisore, in particolare, dovrà indagare, già in fase di interim, quali siano i principi OIC concretamente applicabili alla società assoggettata a revisione e valutare la rilevanza e l'effetto dei cambiamenti apportati. In sede di formazione del progetto di bilancio, in particolare, andrà ad indagare in modo più approfondito le voci di bilancio della società cliente che risentono maggiormente dei cambiamenti per verificarne il corretto trattamento contabile.

Per i sindaci, invece, la valutazione degli impatti dei nuovi di principi contabili riguarda l'analisi dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Alcuni principi contabili, infatti, presuppongono idonee procedure organizzative per essere correttamente applicati.

Il Quotidiano del Commercialista del 9.3.2015 - "Nuovi OIC con impatto sul lavoro dei sindaci revisori" - Bozza; Il Quotidiano del Commercialista del 23.2.2015 - "L'aggiornamento degli OIC produce effetti sul Conto economico" - Latorraca

Revisione dei conti negli enti locali

Adempimenti dei revisori

Essere estratti come revisore in un Comune comporta l'obbligo di provvedere ad un lungo elenco di adempimenti e verifiche, alcuni sistematici e altri a campione, tra i quali:

- i pareri sui bilanci di previsione (compresi allegati e variazioni);
- la verifica sulla delibera che definisce il riaccertamento straordinario dei residui;
- il controllo dell'invio delle delibere sui tributi e dei tetti di spesa per le consulenze o la formazione;
- le verifiche del rispetto dei vincoli sull'acquisto di immobili e delle regole sugli arredi e sulle auto.

Il Sole - 24 Ore del 2.3.2015, p. 28 - "Per i revisori 96 controlli all'anno" - Di Russo - Trovati; Il Sole - 24 Ore del 7.2.2015, p. 15 - "Enti locali, più revisori con la riforma" - Trovati; Il Quotidiano del Commercialista del 24.1.2015 - "Revisori enti locali, arriva lo schema di parere sul bilancio di previsione 2015" - Latorraca